



2024/1662

12.6.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1662 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera b), e l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le norme relative all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato I di tale regolamento di esecuzione e all'imposizione di condizioni speciali di ingresso nell'Unione di determinate partite di alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, elencati nell'allegato II del richiamato regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, da rodamina B e da tossine vegetali.
- (2) L'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 stabilisce l'obbligo per la Commissione di riesaminare periodicamente, almeno ogni sei mesi, gli elenchi figuranti negli allegati del medesimo regolamento di esecuzione, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi per la salute umana e alla non conformità alla legislazione dell'Unione. Dette nuove informazioni comprendono i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (di seguito «RASFF») istituito con regolamento (CE) n. 178/2002, come pure i dati e le informazioni riguardanti le partite e i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici effettuati dagli Stati membri e comunicati alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione (GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj).

- (3) Recenti notifiche pervenute tramite il sistema RASFF indicano il sussistere di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto a determinati alimenti o mangimi. Inoltre i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su determinati alimenti e mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2023 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell'Unione.
- (4) Per quanto riguarda le partite di melanzane (*Solanum aethiopicum*) provenienti dal Burkina Faso, i dati delle notifiche RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari. È pertanto necessario richiedere un livello maggiore di controlli ufficiali all'ingresso di questo prodotto proveniente dal Burkina Faso. Detto prodotto dovrebbe quindi essere inserito nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (5) Dal gennaio 2019 le noci del Brasile con guscio e i miscugli di noci del Brasile o di frutta secca contenenti noci del Brasile con guscio provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatoossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (6) Dall'ottobre 2021 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Brasile sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (7) Dal gennaio 2010 i fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dalla Repubblica dominicana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli ufficiali per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa ai fagioli asparago (*Vigna unguiculata* ssp. *sesquipedalis*, *Vigna unguiculata* ssp. *unguiculata*) provenienti dalla Repubblica dominicana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (8) Dal febbraio 2015 le nocciole, i miscugli e i prodotti ottenuti da nocciole provenienti dalla Georgia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatoossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (9) Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dalla Gambia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatoossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>).

- (10) Dal dicembre 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. La voce relativa alle arachidi e ai prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Ghana, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, mantenendo il livello di frequenza dei controlli di identità e fisici al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (11) Per quanto riguarda le partite di foglie di betel (*Piper betle* L.) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da *Salmonella*. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (12) Per quanto riguarda le partite di frutti della moringa (*Moringa oleifera*) provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (13) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgusciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (14) Dal febbraio 2015 la gomma di guar proveniente dall'India è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e dal dicembre 2021 è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (15) Dal gennaio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, la vaniglia e i garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall'India sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. I risultati dei suddetti controlli dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, le voci relative alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar, alla vaniglia e ai garofani (antofilli, chiodi e steli) provenienti dall'India, figuranti nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbero pertanto essere soppresse e trasferite nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (16) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dalla Corea del Sud sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (17) Dal dicembre 2021 la gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka è soggetta a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka. In particolare, tutte le partite di gotu kola (*Centella asiatica*) provenienti dallo Sri Lanka dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa alla gotu kola (*Centella asiatica*) proveniente dallo Sri Lanka, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (18) Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Malaysia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (19) Dal maggio 2020 le miscele di spezie provenienti dal Pakistan sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (20) Dal gennaio 2019 i peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Pakistan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. Questo prodotto non è importato nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (21) Dal gennaio 2019 le arachidi e i prodotti ottenuti da arachidi provenienti dal Sudan sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Questi prodotti non sono importati nell'Unione da più di tre anni. È pertanto opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (22) Dal dicembre 2021 i pompelmi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questo prodotto e nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.

- (23) Dal dicembre 2021 le carrube, i semi di carrube, non sgucciati, né frantumati, né macinati, e le mucillagini e gli ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati, provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questi prodotti indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questi prodotti ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (24) Dal maggio 2022 le miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia sono soggette a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I risultati dei suddetti controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri dimostrano che l'ingresso di questi prodotti alimentari nell'Unione non comporta un grave rischio per la salute umana. Di conseguenza, non è più necessario disporre che ogni partita sia accompagnata da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità al regolamento (CE) n. 396/2005. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia continuare a effettuare controlli per garantire il mantenimento dell'attuale livello di conformità. Alla luce del numero di partite negli ultimi anni, la voce relativa alle miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube provenienti dalla Turchia, figurante nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (25) Dal gennaio 2013 i peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da residui di antiparassitari. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano il persistere di un elevato tasso di non conformità da quando è stato stabilito un livello maggiore di controlli ufficiali. Detti controlli dimostrano che l'ingresso di questo prodotto nell'Unione comporta un grave rischio per la salute umana. È pertanto necessario prevedere, oltre al livello maggiore di controlli ufficiali, condizioni speciali per l'importazione di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam. In particolare, tutte le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam dovrebbero essere accompagnate da un certificato ufficiale attestante che tutti i risultati del campionamento e delle analisi dimostrano la conformità alle prescrizioni dell'Unione. Al certificato dovrebbero essere allegati i risultati del campionamento e delle analisi. La voce relativa ai peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, dovrebbe pertanto essere soppressa e trasferita nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione, con una frequenza dei controlli di identità e fisici pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (26) Dal dicembre 2021 gli spaghetti orientali a cottura istantanea contenenti spezie/condimenti o salse provenienti dal Vietnam sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali a causa del rischio di contaminazione da ossido di etilene. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri su questo prodotto indicano un grado di conformità generalmente soddisfacente alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Un livello maggiore di controlli ufficiali non è pertanto più giustificato per questo prodotto ed è opportuno sopprimere la relativa voce dall'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (27) Dal dicembre 2019 il pepe del genere *Piper*, i pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, tritati o polverizzati, lo zenzero, lo zafferano, la curcuma, il timo, le foglie di alloro, il curry ed altre spezie provenienti dall'Etiopia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (28) Per quanto riguarda le partite di noci moscate (*Myristica fragrans*) provenienti dall'Indonesia, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da aflatossine. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.

- (29) Per quanto riguarda le partite di noci moscate, macis, amomi e cardamomi provenienti dall'India, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da ossido di etilene. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (30) Dall'agosto 2014 i fichi secchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da fichi secchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 30 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 20 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (31) Dall'agosto 2014 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi provenienti dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (32) Per quanto riguarda le partite di semi di sesamo provenienti dall'Uganda, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da *Salmonella*. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (33) Per quanto riguarda le partite di pitahaya (frutto del drago) provenienti dal Vietnam, durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è stato rilevato un elevato tasso di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione riguardo alla contaminazione da residui di antiparassitari. Nell'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è pertanto opportuno aumentare al 30 % la frequenza dei controlli di identità e fisici da eseguire su tali partite che entrano nell'Unione.
- (34) Dal giugno 2023 i pistacchi, i miscugli e i prodotti ottenuti da pistacchi originari degli Stati Uniti e spediti nell'Unione dalla Turchia sono soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali all'ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. I controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano un miglioramento della conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell'Unione. Pertanto, seppure un livello maggiore di controlli ufficiali sia ancora opportuno, il livello pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione non è più giustificato per questi prodotti e nell'allegato II, punto 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 la frequenza dei controlli dovrebbe essere ridotta al 30 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (35) Al fine di consentire un'identificazione più precisa dei prodotti soggetti a un livello maggiore di controlli ufficiali e a condizioni speciali, è opportuno specificare la suddivisione TARIC per diversi codici NC nelle voci relative al tahini e all'halva da semi di sesamo provenienti dalla Siria e ai semi di sesamo provenienti dalla Turchia nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 e nelle voci relative alle melanzane (*Solanum melongena*) provenienti dalla Repubblica dominicana e ai semi di sesamo provenienti dall'Etiopia, dall'India, dalla Nigeria, dal Sudan e dall'Uganda nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione.

- (36) Al fine di garantire la certezza del diritto per l'ingresso nell'Unione di partite che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, erano già state spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, è opportuno prevedere un periodo transitorio per le partite di gotu kola (*Centella asiatica*) provenienti dallo Sri Lanka e per le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam che non sono accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né da un certificato ufficiale. La protezione della salute pubblica è garantita in relazione a tali partite poiché questi prodotti sono soggetti a controlli di identità e fisici con una frequenza pari al 50 % delle partite che entrano nell'Unione.
- (37) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
- (38) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 è così modificato:

- 1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi transitori

Le partite di gotu kola (*Centella asiatica*) provenienti dallo Sri Lanka e le partite di peperoni del genere *Capsicum* (diversi dai peperoni dolci) provenienti dal Vietnam, spedite dal paese di origine o da altro paese terzo, se diverso dal paese di origine, prima della data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione (*), possono entrare nell'Unione fino al 2 settembre 2024, senza essere accompagnate né dai risultati del campionamento e delle analisi né dal certificato ufficiale di cui agli articoli 10 e 11.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1662 della Commissione, dell'11 giugno 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1662, 12.6.2024, ELI: ...);

- 2) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Alimenti e mangimi di origine non animale, provenienti da alcuni paesi terzi, temporaneamente soggetti a maggiori controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai punti di controllo

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivi- sione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Azerbaijan (AZ)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00		Aflatossine	20
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sgu- sciate	0802 22 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70		
			ex 0813 50 91	70		
			ex 0813 50 99	70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70		
			ex 2007 10 99	40		
			ex 2007 99 39	05; 06		
			ex 2007 99 50	33		
			ex 2007 99 97	23		
		— Nocciole altrimenti prepara- te o conservate, compresi i miscugli	ex 2008 19 12	30		
			ex 2008 19 19	30		
			ex 2008 19 92	30		
			ex 2008 19 95	20		
			ex 2008 19 99	30		
			ex 2008 97 12	15		
			ex 2008 97 14	15		
			ex 2008 97 16	15		
			ex 2008 97 18	15		
			ex 2008 97 32	15		
			ex 2008 97 34	15		
			ex 2008 97 36	15		
			ex 2008 97 38	15		
			ex 2008 97 51	15		
			ex 2008 97 59	15		
			ex 2008 97 72	15		
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		
			ex 2008 97 93	15		

			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
2	Bangladesh (BD)	Fagioli Lablab (<i>Lablab purpureus</i>) (Alimenti)	ex 0708 90 00	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
3	Burkina Faso (BF)	Melanzane (<i>Solanum aethiopicum</i>) (Alimenti)	ex 0709 30 00	70	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
4	Costa d'Avorio (CI)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90 1511 90 11 ex 1511 90 19 1511 90 99	90	Coloranti Sudan ⁽¹⁴⁾	20
5	Cina (CN)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	10
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
		Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti – tritati o polverizzati)	ex 0904 22 00	11	Salmonella ⁽⁴⁾	10
		Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁵⁾	20

6	Colombia (CO)	Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
7	Repubblica dominicana (DO)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁶⁾	50
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹²⁾	30
8	Egitto (EG)	— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	30
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		Arance (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Mela cannella (<i>Annona squamosa</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99 ex 2008 99 99	11 19	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
9	Georgia (GE)	— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) con guscio	0802 21 00		Aflatossine	20
		— Nocciole (<i>Corylus</i> sp.) sguosciate	0802 22 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti nocciole	ex 0813 50 39	70		
			ex 0813 50 91	70		
			ex 0813 50 99	70		
		— Pasta di nocciole	ex 2007 10 10	70		
			ex 2007 10 99	40		
			ex 2007 99 39	05; 06		
			ex 2007 99 50	33		
		— Nocciole altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	ex 2007 99 97	23		
			ex 2008 19 12	30		
			ex 2008 19 19	30		
			ex 2008 19 92	30		
ex 2008 19 95	20					
ex 2008 19 99	30					
ex 2008 97 12	15					
ex 2008 97 14	15					

			ex 2008 97 16	15		
			ex 2008 97 18	15		
			ex 2008 97 32	15		
			ex 2008 97 34	15		
			ex 2008 97 36	15		
			ex 2008 97 38	15		
			ex 2008 97 51	15		
			ex 2008 97 59	15		
			ex 2008 97 72	15		
			ex 2008 97 74	15		
			ex 2008 97 76	15		
			ex 2008 97 78	15		
			ex 2008 97 92	15		
			ex 2008 97 93	15		
			ex 2008 97 94	15		
			ex 2008 97 96	15		
			ex 2008 97 97	15		
			ex 2008 97 98	15		
		— Farine, semolini e polveri di nocciole	ex 1106 30 90	40		
		— Olio di nocciole	ex 1515 90 99	20		
		(Alimenti)				
10	Ghana (GH)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti prepara- te o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91			
			2008 11 96			
			2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglome- rati in forma di pellets, del- l'estrazione dell'olio di ara- chide	2305 00 00			

		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
11	Israele (IL) ⁽¹⁵⁾	Basilico (<i>Ocimum basilicum</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
12	India (IN)	Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽¹¹⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁴⁾	50
		Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹³⁾	20
		Frutti della moringa (<i>Moringa oleifera</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	10 75	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	5
					Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata ssp. unguiculata</i>) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Guaiava (<i>Psidium guajava</i>) (Alimenti)	ex 0804 50 00	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	0908 11 00 0908 12 00		Aflatossine	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 22 00 ex 0904 21 90 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	11; 19 20 10; 90 94	Aflatossine	10
		— Semi di cumino	0909 31 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
	— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 32 00				
	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube o gomma di guar (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20	
	Vaniglia (Alimenti – spezie essiccate)	0905		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20	

		Garofani (antofilli, chiodi e steli) (Alimenti – spezie essiccate)	0907		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	20
13	Kenya (KE)	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0708 20		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
14	Sri Lanka (LK)	Mukunuwenna (<i>Alternanthera sessilis</i>) (Alimenti)	ex 0709 99 90	35	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Fagioli asparago (<i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>sesquipedalis</i> , <i>Vigna unguiculata</i> ssp. <i>unguiculata</i>) (Alimenti – ortaggi o legumi freschi, refrigerati o congelati)	ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
15	Madagascar (MG)	Fagioli dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>) (Alimenti)	0713 35 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
16	Messico (MX)	Papaya verde (<i>Carica papaya</i>) (Alimenti – freschi e refrigerati)	0807 20 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
17	Malaysia (MY)	Frutta del jack (<i>Artocarpus heterophyllus</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20	20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
		Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	30
18	Pakistan (PK)	Miscele di spezie (Alimenti)	0910 91 10 0910 91 90		Aflatossine	30
		Riso (Alimenti)	1006		Aflatossine e ocratossina A	10
					Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
19	Ruanda (RW)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
20	Siria (SY)	Tahini e halva da semi di sesamo (Alimenti)	ex 1704 90 99 ex 1806 20 95 ex 1806 90 50 ex 1806 90 60 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	12; 92 13; 93 10 11; 91 41 41	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20

21	Thailandia (TH)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁸⁾	30
		Granadilla e frutto della passione (<i>Passiflora ligularis</i> e <i>Passiflora edulis</i>) (Alimenti – freschi)	ex 0810 90 20 ex 0810 90 20	40 50	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10
22	Turchia (TR)	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati o essiccati)	0805 50 10		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	30
		Pompelmi (Alimenti)	0805 40 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	20
		Melagrane (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 75	30	Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽⁹⁾	30
		— Peperoni dolci (<i>Capsicum annum</i>)	0709 60 10 0710 80 51		Residui di antiparassitari ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾	20
		— Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20		
		— Semi di cumino	0909 31 00		Alcaloidi pirrolizidinici	30
		— Semi di cumino tritati o polverizzati (Alimenti)	0909 32 00			
		Origano secco (Alimenti)	ex 1211 90 86	40	Alcaloidi pirrolizidinici	20
	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	20	
		ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49			
	Miscele di additivi alimentari contenenti gomma di carrube (Alimenti)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96		Residui di antiparassitari ⁽¹³⁾	30	
23	Uganda (UG)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50
24	Stati Uniti (US)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	20
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			

		— Arachidi altrimenti preparate o conservate	2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98			
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
		— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20		
		— Pasta di arachidi	ex 2007 10 10	80		
		(Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 99	50		
			ex 2007 99 39	07; 08		
25	Vietnam (VN)	Durian (<i>Durio zibethinus</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	0810 60 00		Residui di antiparassitari ⁽³⁾	10

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽⁵⁾ Residui di tolfenpyrad.

⁽⁶⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressa in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽⁷⁾ Residui di diafentiuron.

⁽⁸⁾ Residui di formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato), protiofos e triforina.

⁽⁹⁾ Residui di procloraz.

⁽¹⁰⁾ Residui di diafentiuron, formetanato (somma di formetanato e relativi sali, espressa in (cloridrato di) formetanato) e metiltiofanato.

⁽¹¹⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽¹²⁾ Residui di amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p') e ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram).

⁽¹³⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il livello massimo di residui (LMR) applicabile è di 0,1 mg/kg (limite di quantificazione, LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

⁽¹⁴⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹⁵⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽¹⁶⁾ Residui di acefato.

ALLEGATO II

Alimenti e mangimi, provenienti da alcuni paesi terzi, soggetti a condizioni speciali di ingresso nell'Unione a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, di contaminazione microbiologica e di contaminazione da coloranti Sudan, rodamina B e tossine vegetali

1. ALIMENTI E MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b), PUNTO i)

Riga	Paese di origine	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Bangladesh (BD)	Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (<i>Piper betle</i>) (Alimenti)	ex 1404 90 00 ⁽⁸⁾	10	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
2	Bolivia (BO)	— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli — Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide — Farine e polveri di arachidi — Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	1202 41 00 1202 42 00 2008 11 10 2008 11 91 2008 11 96 2008 11 98 ex 2008 19 12 ex 2008 19 19 ex 2008 19 92 ex 2008 19 95 ex 2008 19 99 2305 00 00 ex 1208 90 00 ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39	40 50 40 40 50 07; 08	Aflatossine	50
3	Brasile (BR)	Pepe nero (<i>Piper nigrum</i>) (Alimenti – non tritati né polverizzati)	ex 0904 11 00	10	<i>Salmonella</i> ⁽²⁾	50
4	Cina (CN)	Gomma di xantano (Alimenti e mangimi)	ex 3913 90 00	40	Residui di antiparassitari ⁽⁹⁾	20
5	Repubblica dominicana (DO)	Melanzane (<i>Solanum melongena</i>) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0709 30 00	05	Residui di antiparassitari ⁽³⁾	50

6	Egitto (EG)	— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	30
		— Arachidi sgusciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91			
			2008 11 96			
			2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20				
— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10	80				
	ex 2007 10 99	50				
	ex 2007 99 39	07; 08				
7	Etiopia (ET)	— Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati	0904		Aflatossine	30
		— Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0910			
		Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90			
		ex 2008 19 19	49	Salmonella ⁽⁵⁾	50	
		ex 2008 19 99	49			
8	Ghana (GH)	Olio di palma (Alimenti)	1511 10 90		Coloranti Sudan ⁽¹⁰⁾	50
			1511 90 11			
			ex 1511 90 19	90		
			1511 90 99			
9	Indonesia (ID)	Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti – spezie essiccate)	0908 11 00		Aflatossine	50
			0908 12 00			

10	India (IN)	Foglie di curry (<i>Bergera/Murraya koenigii</i>) (Alimenti – freschi, refrigerati, congelati o essiccati)	ex 1211 90 86	10	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ (¹²)	50
		— Arachidi con guscio	1202 41 00		Aflatossine	50
		— Arachidi sgucciate	1202 42 00			
		— Burro di arachidi	2008 11 10			
		— Arachidi altrimenti preparate o conservate, compresi i miscugli	2008 11 91			
			2008 11 96			
			2008 11 98			
			ex 2008 19 12	40		
			ex 2008 19 19	50		
			ex 2008 19 92	40		
			ex 2008 19 95	40		
			ex 2008 19 99	50		
		— Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di arachide	2305 00 00			
— Farine e polveri di arachidi	ex 1208 90 00	20				
— Pasta di arachidi (Alimenti e mangimi)	ex 2007 10 10	80				
	ex 2007 10 99	50				
	ex 2007 99 39	07; 08				
Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ (⁴)	30		
Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90		<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	30		
	ex 2008 19 19	49				
	ex 2008 19 99	49				
Semi di sesamo (Alimenti e mangimi)	1207 40 90		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	30		
	ex 2008 19 19	49				
	ex 2008 19 99	49				
Pepe del genere <i>Piper</i> ; pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati (Alimenti – spezie essiccate)	0904		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20		
Cannella e fiori di cinnamomo (Alimenti – spezie essiccate)	0906		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20		

		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi (Alimenti – spezie essiccate)	0908		Residui di anti-parassitari (°)	30
		Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro (Alimenti – spezie essiccate)	0909		Residui di anti-parassitari (°)	20
		Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie (Alimenti – spezie essiccate)	0910		Residui di anti-parassitari (°)	20
		Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata (Alimenti)	2103		Residui di anti-parassitari (°)	20
		Carbonato di calcio (Alimenti e mangimi)	ex 2106 90 92 ex 2106 90 98 ex 2530 90 70 2836 50 00	55 60 10	Residui di anti-parassitari (°)	30
		Integratori alimentari contenenti prodotti botanici ⁽¹³⁾ (Alimenti)	ex 1302 ex 2106		Residui di anti-parassitari (°)	20
11	Iran (IR)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatossine	50
		— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39 ex 0813 50 91	60 60		
			ex 0813 50 99	60		
		— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10 ex 2007 10 99 ex 2007 99 39 ex 2007 99 50 ex 2007 99 97	60 30 03; 04 32 22		
		— Pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13 ex 2008 19 93 ex 2008 97 12 ex 2008 97 14 ex 2008 97 16 ex 2008 97 18 ex 2008 97 32 ex 2008 97 34 ex 2008 97 36 ex 2008 97 38	20 20 19 19 19 19 19 19 19 19		

			ex 2008 97 51	19		
			ex 2008 97 59	19		
			ex 2008 97 72	19		
			ex 2008 97 74	19		
			ex 2008 97 76	19		
			ex 2008 97 78	19		
			ex 2008 97 92	19		
			ex 2008 97 93	19		
			ex 2008 97 94	19		
			ex 2008 97 96	19		
			ex 2008 97 97	19		
			ex 2008 97 98	19		
		— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50		
		(Alimenti)				
12	Libano (LB)	Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico)	ex 2001 90 97	11; 19	Rodammina B ⁽¹⁴⁾	50
		Rape (<i>Brassica rapa</i> ssp. <i>rapa</i>) (Alimenti – preparati o conservati in salamoia o nell'acido citrico, non congelati)	ex 2005 99 80	93	Rodammina B ⁽¹⁴⁾	50
13	Sri Lanka (LK)	Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (dolci o diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – essiccati, grigliati, tritati o polverizzati)	0904 21 10 ex 0904 21 90 ex 0904 22 00 ex 2005 99 10 ex 2005 99 80	20 11; 19 10; 90 94	Aflatossine	50
		Gotu kola (<i>Centella asiatica</i>) (Alimenti)	ex 1211 90 86	60	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	50
14	Nigeria (NG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50
15	Sudan (SD)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	<i>Salmonella</i> ⁽⁵⁾	50

16	Turchia (TR)	— Fichi secchi	0804 20 90		Aflatossine	20
		— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti fichi	ex 0813 50 99	50		
		— Pasta di fichi secchi	ex 2007 10 10	50		
			ex 2007 10 99	20		
			ex 2007 99 39	01; 02		
			ex 2007 99 50	31		
			ex 2007 99 97	21		
		— Fichi secchi, preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 97 12	11		
			ex 2008 97 14	11		
			ex 2008 97 16	11		
			ex 2008 97 18	11		
			ex 2008 97 32	11		
			ex 2008 97 34	11		
			ex 2008 97 36	11		
			ex 2008 97 38	11		
			ex 2008 97 51	11		
			ex 2008 97 59	11		
			ex 2008 97 72	11		
			ex 2008 97 74	11		
			ex 2008 97 76	11		
			ex 2008 97 78	11		
			ex 2008 97 92	11		
			ex 2008 97 93	11		
			ex 2008 97 94	11		
			ex 2008 97 96	11		
			ex 2008 97 97	11		
			ex 2008 97 98	11		
			ex 2008 99 28	10		
			ex 2008 99 34	10		
			ex 2008 99 37	10		
			ex 2008 99 40	10		
			ex 2008 99 49	60		
			ex 2008 99 67	95		
	ex 2008 99 99	60				
	— Farine, semolini e polveri di fichi secchi	ex 1106 30 90	60			
	(Alimenti)					

	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatossine	30
	— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
	— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
		ex 0813 50 91	60		
		ex 0813 50 99	60		
	— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
		ex 2007 10 99	30		
		ex 2007 99 39	03; 04		
		ex 2007 99 50	32		
		ex 2007 99 97	22		
	— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20		
		ex 2008 19 93	20		
		ex 2008 97 12	19		
		ex 2008 97 14	19		
		ex 2008 97 16	19		
		ex 2008 97 18	19		
		ex 2008 97 32	19		
		ex 2008 97 34	19		
		ex 2008 97 36	19		
		ex 2008 97 38	19		
		ex 2008 97 51	19		
		ex 2008 97 59	19		
		ex 2008 97 72	19		
		ex 2008 97 74	19		
		ex 2008 97 76	19		
		ex 2008 97 78	19		
		ex 2008 97 92	19		
		ex 2008 97 93	19		
		ex 2008 97 94	19		
		ex 2008 97 96	19		
	ex 2008 97 97	19			
	ex 2008 97 98	19			
	— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50		
	(Alimenti)				
	Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁶⁾	50
		ex 2008 99 99	19		

		Mandarini, compresi i tangerini e i satsuma; clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 21 0805 22 00 0805 29 00		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	20
		Arance (Alimenti – freschi o essiccati)	0805 10		Residui di anti-parassitari ⁽³⁾	30
		Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati destinati a essere immessi sul mercato per il consumatore finale ⁽¹³⁾ ⁽¹⁶⁾ (Alimenti)	ex 1212 99 95	20	Cianuro	50
17	Uganda (UG)	Semi di sesamo (Alimenti)	1207 40 90 ex 2008 19 19 ex 2008 19 99	49 49	Salmonella ⁽⁵⁾	30
18	Stati Uniti (US)	Estratto di vaniglia (Alimenti)	1302 19 05		Residui di anti-parassitari ⁽⁹⁾	20
19	Vietnam (VN)	Gombi (Okra) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	20 30	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	50
		Pitahaya (frutto del drago) (Alimenti – freschi o refrigerati)	ex 0810 90 20	10	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽⁷⁾	30
		Peperoni del genere <i>Capsicum</i> (diversi dai peperoni dolci) (Alimenti – freschi, refrigerati o congelati)	ex 0709 60 99 ex 0710 80 59	20 20	Residui di anti-parassitari ⁽³⁾ ⁽¹¹⁾	50

⁽¹⁾ Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera b).

⁽³⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽⁴⁾ Residui di carbofuran.

⁽⁵⁾ Il campionamento e le analisi sono eseguiti conformemente alle procedure di campionamento e ai metodi di analisi di riferimento previsti nell'allegato III, punto 1, lettera a).

⁽⁶⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.

⁽⁷⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽⁸⁾ Prodotti alimentari contenenti o costituiti da foglie di betel (*Piper betle*), compresi, tra l'altro, quelli dichiarati nell'ambito del codice NC 1404 90 00.

⁽⁹⁾ Residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene). Nel caso degli additivi alimentari il valore LMR applicabile è di 0,1 mg/kg (LOQ). Divieto dell'uso dell'ossido di etilene disposto dal regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj>).

⁽¹⁰⁾ Ai fini del presente allegato i "coloranti Sudan" comprendono le sostanze chimiche seguenti: i) Sudan I (numero CAS 842-07-9); ii) Sudan II (numero CAS 3118-97-6); iii) Sudan III (numero CAS 85-86-9); iv) Rosso scarlatto o Sudan IV (numero CAS 85-83-6). I residui di coloranti Sudan, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,5 mg/kg.

⁽¹¹⁾ Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.

⁽¹²⁾ Residui di acefato.

⁽¹³⁾ Sia i prodotti finiti che le materie prime contenenti prodotti botanici destinate alla produzione di integratori alimentari dichiarati nell'ambito dei codici NC di cui alla colonna "Codice NC".

- (¹⁴) Ai fini del presente allegato i residui di rodammina B, utilizzando un metodo di analisi con un LOQ, devono essere inferiori a 0,1 mg/kg.
- (¹⁵) "Prodotti non trasformati" quali definiti nel regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj>).
- (¹⁶) "Immissione sul mercato" e "consumatore finale", quali definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

3. ALIMENTI E MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, LETTERA b), PUNTO iii)

Riga	Paese di origine	Paese da cui le partite sono spedite nell'Unione	Alimenti e mangimi (uso previsto)	Codice NC (¹)	Suddivisione TARIC	Rischio	Frequenza dei controlli di identità e fisici (%)
1	Stati Uniti (US)	Turchia (TR) (²)	— Pistacchi con guscio	0802 51 00		Aflatossine	30
			— Pistacchi sgusciati	0802 52 00			
			— Miscugli di frutta a guscio o di frutta secca contenenti pistacchi	ex 0813 50 39	60		
				ex 0813 50 91	60		
				ex 0813 50 99	60		
			— Pasta di pistacchi	ex 2007 10 10	60		
				ex 2007 10 99	30		
				ex 2007 99 39	03; 04		
				ex 2007 99 50	32		
				ex 2007 99 97	22		
			— Pistacchi, altrimenti preparati o conservati, compresi i miscugli	ex 2008 19 13	20		
				ex 2008 19 93	20		
				ex 2008 97 12	19		
				ex 2008 97 14	19		
				ex 2008 97 16	19		
				ex 2008 97 18	19		
				ex 2008 97 32	19		
				ex 2008 97 34	19		
				ex 2008 97 36	19		
				ex 2008 97 38	19		
				ex 2008 97 51	19		
				ex 2008 97 59	19		
				ex 2008 97 72	19		
				ex 2008 97 74	19		
				ex 2008 97 76	19		
				ex 2008 97 78	19		
				ex 2008 97 92	19		

				ex 2008 97 93	19		
				ex 2008 97 94	19		
				ex 2008 97 96	19		
				ex 2008 97 97	19		
				ex 2008 97 98	19		
			— Farine, semolini e polveri di pistacchi	ex 1106 30 90	50		
			(Alimenti)				

(¹) Qualora debbano essere sottoposti a controlli solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC, il codice NC è contrassegnato con "ex".

(²) Conformemente agli articoli 10 e 11, le partite sono accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi eseguiti su tali partite e dal certificato ufficiale rilasciato dal paese da cui tali partite sono spedite nell'Unione.»